

nr. 2319/2011 RGNR  
nr. 12187/2011 RGGIP

n. 530/13 Reg. Sent.  
data deposito 6-5-2013  
data di irrevocabilità 22-6-2013  
n. \_\_\_\_\_ Reg. Es.  
n. \_\_\_\_\_ Campione Penale  
redatta scheda il \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dr. Francesco Caramico D'Auria,  
all'udienza preliminare del 9 aprile 2013 ha pronunciato e pubblicato, all'esito di  
giudizio abbreviato, mediante lettura del dispositivo, la seguente:

**SENTENZA**

nei confronti di:

IANNOTTA LUCIANO, nato a Sonnino il 18.8.1971, ivi res. frazione Capo Croce in  
via Madonnelle nr. 36. **Libero contumace**

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Luigi Iannettone e Silvia Siciliano;

**IMPUTATO**

- a) reato p. e p. dall'art. 416 c.p. per essersi associato con Colucci Luciano, D'Onofrio Nicola, D'Onofrio Carmine, Iannotta Tommaso e Iannotta Filippo, in qualità di promotori ed organizzatori, al fine di eseguire i delitti di cui ai capi che seguono;
- b) reato p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv - 648 c.p. previo accordo ed in concorso con Iannotta Tommaso e Iannotta Filippo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistavano, ricevevano o comunque occultavano, conoscendone la illecita provenienza, il veicolo Mercedes 600 S tg. Roma AD 9725 di illecita provenienza in quanto sottratto dalla massa fallimentare del fallimento Brigitta Boccoli S.n.c., dichiarata fallita dal Tribunale di Urbino;
- c) reato p. e p. dagli artt. 110 - 648 bis c.p. previo accordo ed in concorso con Iannotta Tommaso e Iannotta Filippo, contraffacendo il telaio del veicolo Mercedes 35 44 senza targa con telaio n. W DB 625 136 1K 285714, conoscendone la illecita provenienza, così compiendo operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del predetto veicolo;
- d) reato p. e p. dagli artt. 110 - 477 - 482 c.p. perché in concorso come sopra, contraffacevano i telai della vettura di cui al capo che precede.

In Sonnino il 23.09.1998

Con la recidiva reiterata infraquinquennale

**Conclusioni: PM:** conclude per il rinvio a giudizio dell'imputato; **Difesa:** conclude per l'adozione di sentenza di non luogo a procedere.

### **SVOGLIMENTO DEL PROCESSO**

All'esito di dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio già adottato da questo Ufficio, pronunciata dalla Prima Sezione Penale- collegio C all'udienza del 24 gennaio 2011, in data 20 luglio 2011 il PM esercitava nuovamente l'azione penale nei confronti di Iannotta Luciano in relazione ai reati in epigrafe indicati: la richiesta di rinvio a giudizio perveniva a questo Ufficio in data 8 agosto 2011 e veniva fissata udienza preliminare per il giorno 21 febbraio 2012.


Dopo alcuni rinvii, determinati dall'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e dall'adesione del difensore alla astensione proclamata dalla Camera Penale, all'udienza del 9 aprile 2013, formulate le conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice- all'esito della deliberazione in camera di consiglio- pronunciava sentenza ex art. 425 c.p.p.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

All'odierno imputato è addebitato, in primo luogo, di aver partecipato ad una associazione per delinquere (capo A), unitamente a Colucci Luciano, D'Onofrio Nicola, D'Onofrio Carmine, Iannotta Tommaso e Iannotta Filippo, finalizzata alla commissione di delitti di ricettazione (capo B), riciclaggio (capo C) e falso materiale (capo D), questi ultimi commessi in concorso con Iannotta Tommaso e Iannotta Filippo.

Orbene, quanto al capo A) dell'imputazione, va affermata la inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio; in relazione ai restanti capi va, viceversa, adottata sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, con le precisazioni di seguito indicate.

Le indagini traevano origine dall'arresto di Perillo Alessandro- trovato alla guida di un autocarro asportato pochi giorni prima- e si sviluppavano sulla scorta delle dichiarazioni rese da quest'ultimo, laddove dichiarava di essere stato contattato nel mese di maggio del 1998 da tale Luciano (poi individuato in Colucci Luciano), al fine di trasportare un autocarro presso l'officina di demolizione di veicoli industriali gestita da tale D'Onofrio con sede in Caivano; aggiungeva di essere stato contattato anche da Iannotta Luciano, che gli aveva commissionato il trasporto di vari veicoli industriali (di provenienza illecita e destinati al mercato albanese) dalla sede della Thomas Express di Sonnino al porto di Trieste.



2

Le dichiarazioni rese dall'originario coimputato trovavano conferma negli esiti della perquisizione effettuata in data 23 settembre 1998 presso l'abitazione dell'indagato, nel corso della quale la PG rinveniva un autocarro Mercedes 3544 senza targa e con nr. di telaio WDB6251361K285714 ed un certificato di garanzia delle industrie Minerve relativo al pistone idraulico montato sull'autocarro, dal quale risultava che il predetto pistone era stato montato su un autocarro avente un numero di telaio differente. Dal numero di telaio così individuato gli agenti risalivano alla targa dell'autocarro (risultato oggetto di furto) e constatavano che sul paraurti erano ancora visibili i segni della polvere, che evidenziavano alcune cifre della targa originaria.

Nel cortile adiacente veniva altresì rinvenuto il veicolo Mercedes 600 S targato Roma 4D9725, ritenuto di provenienza illecita.


Orbene, ciò premesso, vanno richiamate e condivise il tale sede le argomentazioni espresse dal Tribunale del Riesame quanto alla insussistenza di elementi idonei a confortare l'ipotesi accusatoria delineata al capo A) dell'imputazione.

Invero, gli unici collegamenti emersi nel corso dell'attività di indagine riguardano il Colucci, il Perillo ed il D'Onofrio, mentre non sono emersi elementi relativi agli altri presunti partecipi dell'associazione (tra cui l'odierno imputato), né è stata individuata una specifica ripartizione di compiti.

Ricordato, dunque, che la differenza tra il concorso di persone nel reato e il delitto di associazione a delinquere consiste nel fatto che nel primo caso l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati determinati e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre nel secondo caso il "*pactum sceleris*" prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dalla esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune, appare evidente l'assenza nel caso in esame di elementi probatori quanto alla partecipazione dell'imputato ad una struttura così delineata.

Quanto agli ulteriori capi di imputazione, va affermata- avuto riguardo alla data di commissione dei reati- l'intervenuta estinzione dei delitti di ricettazione (capo B) e di falsità materiale (capo C), risultando ormai ampiamente decorso- pur computando i periodi di sospensione- il termine massimo di prescrizione.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al capo C): benché, invero, la condotta addebitata all'imputata sia stata qualificata dal PM ex art. 648 bis c.p., deve osservarsi che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di attribuire



con sufficiente margine di certezza la condotta di alterazione del telaio del veicolo Mercedes all'odierno imputato, risultando in tal senso insufficiente la circostanza che all'atto della perquisizione risultavano ancora visibili alcune cifre della targa, non potendosi escludere- in assenza di ulteriori elementi di conforto dell'ipotesi accusatoria (quali ad esempio la disponibilità di attrezzature idonee)- che l'attività di alterazione sia stata posta in essere da terza persone: ne deriva che la condotta va qualificata nel diverso reato previsto dall'art. 648 c.p., in relazione a quale va tuttavia dichiarata l'intervenuta estinzione per prescrizione (sul punto va osservato che ad identica soluzione è giunto la Prima Sezione Penale di questo Tribunale, che ha diversamente qualificato l'originario capo L- corrispondente all'attuale capo C- nel delitto previsto dall'art. 648 c.p.).

Alcuna influenza ha, infine, quanto al computo dei termini di prescrizione la contestazione della recidiva, atteso che dall'esame del certificato del casellario giudiziale risulta l'assenza di precedenti condanne subite dall'imputato, sì che la relativa contestazione deve ritenersi frutto di errore.


P.Q.M.

Letto l'art. 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di Iannotta Luciano in relazione al capo A) perché il fatto non sussiste ed in relazione ai capi B), C)- quest'ultimo diversamente qualificato nell'ipotesi prevista dall'art. 648 c.p.- e D) dell'imputazione perché estinti per intervenuta prescrizione.

Santa Maria Capua Vetere, 9 aprile 2013

Il Giudice  
Dr. Francesco Caramico D'Auria



Il Giudice  
  
Dr. Francesco Caramico D'Auria

Assolti dal Tribunale Tommaso, Luciano e Filippo Iannotta

# Nessun riciclaggio

*Cadute anche le ipotesi di associazione e ricettazione*

DOPO quindici anni di attesa, arriva a sorpresa la sentenza di assoluzione. Una buona notizia per la famiglia Iannotta di Sonnino, appresa con rabbia e amarezza a fronte di quanto patito in questi anni. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso il 15 marzo scorso la sentenza con la quale si assolvono i fratelli Luciano e Filippo Iannotta, unitamente al padre, Tommaso, accusati, nel lontano 1998, dei reati di associazione ai fini di riciclaggio e ricettazione. La notizia è pervenuta agli interessati tramite gli avvocati difensori della famiglia Iannotta. Si tratta degli avvocati Luigi Iannettone, Silvia Siciliano, Renato Archidiacono. Il processo si è concluso in maniera del tutto favorevole ai tre imputati. Il Tribunale ha accolto le argomentazioni difensive ed ha de-rubricato il reato di riciclaggio contestato a tutti e tre i membri della famiglia Iannotta. In particolare il collegio dei giudici ha assolto Filippo dal reato di associazione «perché il fatto non sussiste». Il capofamiglia, Tommaso Iannotta, è stato assolto con formula piena «per non aver commesso il fatto» e per l'associazione con la stessa formula utilizzata per Filippo. «Risultato migliore non era pronosticabile e neppure preventivabile» - hanno commentato gli avvocati difensori. Adesso si tratterà di valutare l'opportunità di iniziare un'azione risarcitoria contro lo Stato per l'ingiusta detenzione subita da Luciano e

Tommaso Iannotta ristretti in carcere per diciassette giorni. Così ha commentato il fatto Luciano Iannotta. «Sono passati quindici anni da quando fu emesso a carico della mia famiglia un provvedimento di custodia cautelare dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; un evento traumatico sia a livello personale che per le ricadute sul fronte del lavoro.

E' stata dequalificata l'immagine della famiglia e resa bersaglio delle opposizioni politiche fortemente censorie anche nei blog della rete internet». Adesso che giustizia è fatta, come metterla con le pene sofferte? Chi pagherà - si chiede la famiglia Iannotta - per il danno morale e materiale che abbiamo subito?

Latina Oggi  
Venerdì 22 Marzo 2013

Mina Picone

**Il Tribunale  
ha assolto  
entrambi  
i due  
accusati  
del reato  
di  
riciclaggio**

